

N. R.G. 3313/2019 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Volontaria Giurisdizione CIVILE

Sezione quarta civile e fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Anna Maria Rossi,

letto il ricorso contenente una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. l. n. 3/2012 iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione R.G. 3313 del 2019, depositato in data 7 giugno 2019 in proprio dal sig. Biagio Caruso, C.F. CRSBGI64T21C351D,

e successivamente integrato, a seguito di concessione all'uopo di un termine da parte del Giudice, in data 26 luglio 2019 dal medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. Nazario De Luca, del Foro di Bologna ed assistito dal Dott. Alberto De Robertis quale professionista nominato dall'OCC;

letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi Dott. Alberto De Robertis, e rilevato che nelle more del procedimento la proposta originaria è stata rettificata in due occasioni: la prima, in data 26.7.2019 entro il termine indicato dal Giudice (stabilito con decreto del 3.7.2019) per l'integrazione della proposta, da ridepositarsi con l'assistenza di un difensore e previa indicazione di alcuni dati non chiariti; la seconda, in data 9.12.2019 per tenere conto di ulteriori debiti emersi nel corso della procedura;

preso atto delle espressioni di voto, favorevoli, e contrarie, rese dai creditori; della relazione finale del Dott. Alberto De Robertis, che riferisce che i creditori si sono espressi (esplicitamente o implicitamente) a favore dell'accordo nella percentuale di 62,9 %;

tenuto conto delle osservazioni critiche svolte:

- a) dalla Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 18 ottobre 2019, che oltre a contestare la non corretta quantificazione dei crediti – successivamente modificata in sede di integrazione della proposta avvenuta il 9 dicembre 2019 – lamentava la inammissibilità dell'accordo, per violazione delle cause di prelazione ex artt. 2752 e ss. c.c., essendo il debito contratto nei confronti della madre per poter aderire alla cd. "Rottamazione delle cartelle" stato collocato fuori Piano e soddisfatto per l'intero, considerandolo come se fosse in prededuzione;
- b) da MPS a mezzo PEC in data 11 settembre 2019 con cui comunicava il conteggio degli interessi sul debito oggetto di accordo, precisando il credito complessivo nell'importo di Euro 47.579,79, circostanza oggetto di modifica nell'integrazione della proposta del 9 dicembre 2019;
- c) dalla Agenzia Riscossione Sicilia S.p.a. che, a seguito della trasmissione ai creditori



dell'integrazione del piano correlata dall'attestazione, in data 16 febbraio 2020 contestava l'importo ammesso in quanto non conforme a quanto indicato in fase di certificazione del debito;

- d) da UNIPOL REC S.p.a., che dopo le osservazioni formulate in data 18 ottobre 2019, tramite il suo difensore, espressosi alla udienza del 22 gennaio 2020 ribadiva il suo voto contrario anche in seguito all'integrazione, tanto più che questa riduceva ulteriormente la prospettiva di soddisfazione; richiama, inoltre, le osservazioni svolte anche in punto ad inammissibilità della sospensione della esecuzione in corso atteso che le somme oggetto di pignoramento erano state già assegnate con ordinanza del Giudice delle Esecuzioni;

OSSERVA

Il sovraindebitato è titolare esclusivamente di crediti futuri derivanti da redditi da lavoro:

1. non ha beni di proprietà, potendo contare per il sostentamento della sua famiglia sul suo solo stipendio da dipendente a tempo indeterminato
2. dalla Certificazione unica relativa all'anno 2018 emerge che in realtà il reddito del sig. Caruso ammonta

reddito che consente di sostenere gli importi mensili oggetto della proposta. Spalmando il reddito annuo (comprensivo di 13ma) per 12 mensilità,

, sufficiente al pagamento delle n. 65 rate di Euro 650,00 oggetto della proposta e al sostentamento personale e della famiglia.

Le posizioni debitorie, così come verificate e indicate dall'OCC anche a seguito delle integrazioni della proposta, escludendo i crediti in prededuzione (complessivamente stimati in € 6.063,52), possono così essere riassunte:

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	GRADO
INPS	€ 564,13	8
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 8.297,34	18
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 381,72	18
COMUNE DI BOLOGNA	€ 562,00	19
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5.632,15	19
TOTALE PRIVILEGIATI	€ 15.437,34	
UNIPOL	€ 54.276,73	chirografario
CARISBO	€ 13.354,27	chirografario
MONTE DEI PASCHI	€ 47.551,52	chirografario
CARISBO	€ 27.359,41	chirografario
AGENZIA ENTRATE	€ 2.769,10	chirografario
INPS	€ 25,78	chirografario
AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE	€ 15,49	chirografario
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a.	€ 860,17	chirografario
TOTALE CHIROGRAFARI	€ 146.212,47	
TOTALE	€ 161.649,81	

il sovraindebitato propone ai creditori un accordo, fondato su di un piano concorsuale da



eseguire nel termine di 5 anni dalla omologa, che prevede esclusivamente:

il pagamento di un importo mensile di Euro 650,00 per 65 mensilità, per un totale di Euro 42.250,00 a fronte di un debito complessivo, inclusi i costi della presente procedura, di Euro 167.713,33, pari a una percentuale del 14,1911% dei crediti chirografari, con pagamento integrale dei crediti della procedura in prededuzione e dei crediti privilegiati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e del Comune di Bologna.

In parallelo al piano concorsuale viene, nella sostanza, rappresentata l'esistenza di un accordo separato in essere con la sig.ra (madre del ricorrente), che al fine di aiutare economicamente il figlio, ha contratto a sua volta un finanziamento di Euro 15.000,00 con Unicredit, finanziamento che non sarebbe mai stato concesso al sig. Caruso a causa della sua situazione debitoria, e destinato a consentirgli di accedere alla rottamazione delle cartelle esattoriali per l'importo di Euro 15.326,66. Ad oggi il sig. Caruso sta restituendo detta somma, comprensiva degli interessi, a sua madre mediante rate mensili di Euro 262,00, con un residuo debito di circa € 10.000. La ragione per cui il sig. Caruso ha ritenuto possibile prevedere la restituzione di detto importo al 100% risiede nel carattere sostanzialmente vantaggioso della operazione nel suo complesso, in quanto le cartelle sarebbero altrimenti state pagate per una somma maggiore, in difetto della conveniente rottamazione.

Nella relazione definitiva ex art.12 L.3 del 2012, 1° comma, depositata in data 21 febbraio 2020 l'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Alberto De Robertis,

- riferisce che i pareri favorevoli hanno riguardato i crediti rappresentanti dal 62,1% dei creditori aventi diritto al voto, dunque oltre la soglia del 60% prevista ai fini dell'omologazione dell'accordo ai sensi dell'art. 11 comma 2 Legge n. 3/2012.
- attesta definitivamente la fattibilità del piano, che consentirà quindi:
 - a. il pagamento del 100% delle passività prededucibili (compenso O.C.C.);
 - b. il pagamento del 100% dei creditori privilegiati;
 - c. il pagamento del 14,1911% dei creditori chirografari

come da prospetto inserito nella relazione:

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	GRADO PRIVILEGIO	% SODDISFAZIONE	IMPORTO OFFERTO
LEGALE PROCEDURA	€ 1.250,00	prededuzione	100%	€ 1.250,00
OCC	€ 4.813,52	prededuzione	100%	€ 4.813,52
TOTALE PREDEDUCIBILI	€ 6.063,52			€ 6.063,52
INPS	€ 564, 13	8	100%	€ 564, 13
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 8.297,34	18	100%	€ 8.297,34
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 381,72	18	100%	€ 381,72
COMUNE DI BOLOGNA	€ 562,00	19	100%	€ 562,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 5.632,15	19	100%	€ 5.632,15
TOTALE PRIVILEGIATI	€ 15.437,34			€ 15.437,34
UNIPOL	€ 54.276,73	chirografario	14,1911%	€ 7.702,46



CARISBO	€ 13.354,27	chirografario	14,1911%	€ 1.895,12
MONTE DEI PASCHI	€ 47.551,52	chirografario	14,1911%	€ 6.748,08
CARISBO	€ 27.359,41	chirografario	14,1911%	€ 3.882,60
AGENZIA ENTRATE	€ 2.769,10	chirografario	14,1911%	€ 392,97
INPS	€ 25,78	chirografario	14,1911%	€ 3,66
AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE	€ 15,49	chirografario	14,1911%	€ 2,20
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a.	€ 860,17	chirografario	14,1911%	€ 122,07
TOTALE CHIROGRAFARI	€ 146.212,47		14,1911%	€ 20.749,14
TOTALE	€ 161.649,81			€ 42.250,00

Allo stato, ad avviso del Giudice, nulla osta alla omologa dell'accordo, poiché sussistono le condizioni di legge, come descritte agli artt.10 ss L.3 del 2012, con le precisazioni che si vanno ad esporre, in risposta alle osservazioni dei creditori.

- 1) I rilievi svolti da MPS e dall'Agenzia Riscossione Sicilia S.p.a. possono essere superati in quanto l'errore incorso nella quantificazione dei crediti di MPS, è stato oggetto di rettifica nella integrazione della proposta presentata in data 9.12.2019; le osservazioni fatte dall'Agenzia della Riscossione Sicilia S.p.a., come rilevato dall'OCC, sono tardive e infondate, perchè i crediti così come determinati dalla Agenzia in € 1.995,81, comprendono imposte oggetto di riscossione, che sono da corrispondere, al contrario, all'ente impositore.
- 2) Maggior approfondimento meritano invece le questioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate. da UnipolRec S.p.a. L'Agenzia delle Entrate lamenta l'inammissibilità dell'accordo, per violazione delle cause di prelazione ex artt. 2752 e ss. c.c., essendo il debito contratto nei confronti della madre per poter aderire alla cd. "Rottamazione delle cartelle" collocato fuori Piano e soddisfatto per l'intero, considerandolo come se fosse in prededuzione. In effetti il debito è stato escluso senza una adeguata prospettazione dalla falcidia, e tuttavia, in riferimento alla sostanza del rapporto, ciò pare ammissibile nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le ragioni che si vanno brevemente ad esporre.

Sotto il profilo formale, l'articolo 7, comma 1, l. 3 del 2012 prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento possa proporre *"un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"*, e quindi non impone l'inclusione di tutti i crediti nel piano. Lo stesso art. 12 contempla la possibilità che esistano dei creditori esclusi, laddove prevede, al comma 2, che *"quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda"*. La categoria dei creditori esclusi è quindi



espressamente contemplata dal legislatore, senza che ciò comporti una causa di inammissibilità del ricorso e dell'accordo proposto.

Quanto ai più rilevanti aspetti sostanziali, va detto che la predetta operazione ha comportato un risparmio significativo in capo al sovraindebitato. Il debito è stato infatti contratto dalla sig.ra per accedere alla procedura della rottamazione delle cartelle esattoriali; le predette cartelle sarebbero comunque state pagate integralmente, vista la loro natura tributaria, e il privilegio correlato, ma nella maggior somma di Euro 28.772,66, in luogo del carico "rottamato" mediante il pagamento di Euro 15.326,66 (cfr. docc. 5-6 allegati al Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento), con un risparmio di Euro 13.446,00 di cui hanno potuto beneficiare i creditori (in particolare i chirografari). Vero è che per riconoscere la prededuzione al credito del finanziatore la disciplina dettata agli art.182 quater l. fall. e 161 l. fall. 7° comma per il concordato (a cui può farsi riferimento, in difetto di previsioni specifiche nella legge 3 del 2012) richiede la inclusione del finanziamento nel piano, e comunque la autorizzazione del Tribunale, tuttavia in presenza degli elementi sostanziali rilevanti, (ovvero il carattere vantaggioso della operazione, per i creditori) e considerata la minor formalizzazione delle procedure di sovraindebitamento il Giudice ritiene di poter operare in ratifica, con i medesimi effetti di una autorizzazione preventiva.

- 3) UnipolRec S.p.a., che in esito al pignoramento del quinto dello stipendio, aveva ottenuto l'assegnazione, ha espresso voto contrario all'omologa dell'accordo, lamentandone il carattere pregiudizievole, ed ha dedotto l'inammissibilità della sospensione della efficacia della assegnazione. Rileva infatti che l'art. 10, comma 2, lett. c) della L. n. 3/2012, consente la sospensione delle esecuzioni in corso mentre nel caso di specie la procedura esecutiva era già conclusa al momento della presentazione del ricorso da parte del sovraindebitato, vista la emissione di ordinanza di assegnazione del 24.5.2018 del Giudice dell'Esecuzione.

Invero, l'argomento non risulta dirimente e piuttosto contrasta con la *ratio* di sistema sottesa a tutte le procedure concorsuali, cioè la tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori. L'esigenza di tutela della *par condicio* dei creditori, affermata esplicitamente nel fallimento, pur atteggiandosi diversamente, (consentendo trattamenti differenziati per classi) non è estranea nemmeno al concordato preventivo e ai concordati c.d. "minori", tra cui rientra l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Quanto al profilo che qui interessa, nel sovraindebitamento, così come nel concordato, (vedi art.168 LF) la disciplina positiva vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali a far data dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, per tutelare tutti i creditori coinvolti nella procedura. Nel caso di specie l'azione esecutiva si era in effetti già conclusa, sotto il profilo processuale, con l'assegnazione al creditore pignoratizio, tuttavia, trattandosi di pignoramento del quinto dello stipendio, l'assegnazione non aveva e non ha esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi per sua natura sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto. Di conseguenza, tenuto conto della disciplina positiva, non è affatto scontato che la assegnazione continui a spiegare i suoi effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito della proposta di accordo da parte del sovraindebitato, consentendo una soddisfazione preferenziale di un solo creditore, in contrasto con il principio di



concorsualità e di universalità. A indiretta conferma si richiama la pronuncia della cassazione, n.14738 del 2007 secondo cui *“in tema di concordato preventivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, previsto dall'art. 168, primo comma, legge fall., esprime il principio che i debiti sorti prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo non possono essere estinti fuori dell'esecuzione concorsuale”*. Tali principi debbono applicarsi anche alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nata con il proposito di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti, anche attraverso la proposta di adempimento in misura inferiore all'importo originario. L'art. 12, comma 3, della legge 3 del 2012 prevede che *“l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2”*. Dal tenore delle disposizioni richiamate emerge come anche in questa procedura concorsuale debba prevalere il principio di parità di tutela dei creditori, piuttosto che il mantenimento di situazioni preferenziali acquisite e non esaurite in epoca anteriore all'inizio della procedura. Nulla osta, pertanto, a che il pignoramento già temporaneamente inefficace, venga dichiarato tale in via definitiva, per consentire l'attuazione del piano presentato dal ricorrente. Il piano d'altro canto, una volta esclusa la efficacia perdurante del pignoramento del quinto dello stipendio, risulta realizzabile.

Sotto il profilo di convenienza economica dell'accordo per UnipolRec si rileva poi che l'art. 12, comma 2, prima citato, offre il parametro di valutazione, statuendo che il giudice potrà comunque omologare l'accordo purché ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Anche a seguito delle integrazioni effettuate rispetto alla originaria proposta, si legge comunque nella relazione ex art. 12 definitivamente depositata dall'OCC in data 21 febbraio 2020 come il piano, è fattibile e continua ad essere più vantaggioso, per tutti i creditori, rispetto all'alternativa di liquidazione. Infatti, la somma messa a disposizione tramite l'accordo è di € 42.250,00 in luogo di quella di € 31.439,72 in caso di alternativa liquidatoria. È quindi lo stesso OCC che attesta la convenienza economica dell'accordo con riferimento al complesso dei creditori.

Esaminando, in questa sede, la posizione del singolo creditore che ha contestato la convenienza, ossia Unipolrec, si osserva che nel caso di liquidazione del patrimonio, avrebbe trovato diretta applicazione l'art. 14 undecies della L. 3 del 2012 (rubricato “Beni e crediti sopravvenuti”), che stabilisce: “i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3”, che richiama lo spossessamento del patrimonio caratteristico della procedura fallimentare, pur riportandolo ad un orizzonte temporale definito

Ben può richiamarsi anche, per analogia, sebbene non riprodotta nell'ambito della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento l'art. 44 della legge fallimentare, che stabilisce che “tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”; e la giurisprudenza della Cassazione (Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016), secondo cui: “In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor



debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo".

Da ciò si desume che se il sovraindebitato avesse optato per l'alternativa liquidatoria, il pignoramento del quinto dello stipendio avrebbe cessato di spiegare i suoi effetti dal momento del deposito della domanda di liquidazione.

Ciò significa che non solo la somma da ripartire tra i creditori chirografari sarebbe stata più bassa, come chiarito dall'OCC, ma che il trattamento preferenziale ottenuto in sede esecutiva da UnipolRec sarebbe ipso iure decaduto. Conseguentemente, l'accordo non costituisce un trattamento peggiorativo, per Unipolrec, rispetto alla liquidazione.

Conclusivamente, l'accordo di ristrutturazione del debito esposto dal ricorrente è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, non ha carattere abusivo, e sussistono le condizioni per l'omologa.

I termini per l'eventuale reclamo sono ovviamente sospesi, in ragione della disposizione generale che prevede la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, disposta con il DL 18 del 17 marzo 2020, art.83.

P.Q.M.

Il Giudice dott.ssa Anna Maria Rossi

OMOLOGA

L'accordo con i creditori, proposto dal Sig. Biagio Caruso, con l'assistenza dell'OCC dott. Alberto De Robertis,

DICHIARA

la inefficacia del pignoramento del quinto dello stipendio del sig. Biagio Caruso a favore di Unipol Banca S.p.a., poi divenuta UnipolRec S.p.a e della ordinanza di assegnazione del Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Bologna del 24 maggio 2018 (R.G.E. 1448/2018), con riferimento agli stipendi maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice emesso il 9.8.2019.

DISPONE

che le somme sinora accantonate dal datore di lavoro, e pagamenti mensili dell'importo di € 650,00 sugli stipendi che matureranno a partire dal mese successivo alla presente omologa vengano



canalizzati (dal datore di lavoro, e dalla la Banca presso la quale viene accreditato lo stipendio del sig. Biagio Caruso). a favore di un conto corrente bancario intestato alla Procedura, il tutto sotto la vigilanza dell'OCC nella persona del dott. Alberto De Robertis, che controllerà l'esatto adempimento dell'accordo comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012;

AVVERTE

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto del piano e della liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e all'O.C.C., che provvederà alla comunicazione ai creditori, oltre che al datore di lavoro del ricorrente ().

Bologna, 24 marzo 2020

Il Giudice Delegato

Dott. Anna Maria Rossi

